

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	233
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
ROSSI PAOLO: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza	233
PRESIDENTE	233, 234, 236, 237, 238 239, 240, 241, 242, 243 244, 245, 246
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	234, 237, 240 242, 243, 245
CAIAZZA	235, 237, 238, 240, 241
BERTÈ	235, 236, 240
DE GRADA	236, 237, 238, 240, 241
RUSSO SALVATORE	236, 242, 244
PITZALIS	236, 238, 240, 241, 242, 246
MARANGONE	236, 237, 241
FRANCESCHINI	237, 241, 244
CERRETI ALFONSO	238, 240
CODIGNOLA	238, 240
MAROTTA VINCENZO, <i>Relatore</i>	244

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Buzzi, Fusaro e Rampa.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rossi Paolo: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza (167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza ».

Nella precedente seduta eravamo arrivati all'articolo 5: si era iniziata la discussione del secondo comma, sul seguente emendamento proposto dal Governo:

« Sostituire il secondo comma con il seguente.

« La nomina è disposta per un decennio ed è sottoposta alla condizione di cui all'articolo seguente.

Il titolare della cattedra ha facoltà di proporre la conferma in servizio per altri dieci

La seduta comincia alle 9,40.

SCIORILLI BORRELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

anni all'assistente che debba lasciare il posto per compiuto decennio di servizio.

Tale facoltà deve essere esercitata entro l'ultimo anno scolastico.

La conferma in servizio è disposta dal Ministro a condizione che l'assistente abbia conseguito la inclusione in terna o l'idoneità in pubblici concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine in Accademie di belle arti, Licei artistici o Istituti d'arte, salva, anche in tale caso, la facoltà del titolare della cattedra di chiedere la sostituzione dell'assistente ai sensi dell'articolo seguente.

Il periodo complessivo di servizio non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 20 anni né, comunque, protrarsi oltre il compimento del 55° anno di età. In quest'ultimo caso il servizio cesserà al termine dell'anno scolastico.

È in facoltà del Ministro nominare, entro i due anni scolastici successivi all'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti della stessa materia o di materia affine, della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi titolari, i concorrenti compresi nella terna degli idonei ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo gli accertamenti fatti, il Governo dichiara di ritirare l'emendamento mantenendo soltanto l'ultimo comma, cioè:

« È in facoltà del Ministro nominare, entro i due anni scolastici successivi all'approvazione degli atti del concorso, ed altri posti della stessa materia o di materia affine, della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi titolari, i concorrenti compresi nella terna degli idonei ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo in sostituzione del secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione il terzo, quarto e quinto comma, ai quali non sono proposti emendamenti:

« Entro un biennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano compresi nel numero degli idonei, possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedre della stessa materia o di materia affine della stessa o di altra Accademia

di belle arti o Liceo artistico su richiesta dei rispettivi insegnanti titolari ».

« Ai posti vacanti di assistenti di ruolo può provvedersi nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati ».

« Del pari, per i posti vacanti di assistente inerenti a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolari si deve provvedere con assistenti incaricati ».

(Sono approvati).

Nel comma successivo, settimo alinea, il Governo propone di:

« Aggiungere, dopo le parole: è richiesto, le parole: o dell'insegnante incaricato che lo sostituisce ».

Pongo in votazione il comma con tale emendamento.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione gli ultimi due commi.

« Per la nomina di assistente incaricato di storia dell'arte è necessario essere in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi per la relativa cattedra.

Agli assistenti incaricati di cui al precedente comma compete il trattamento iniziale identico a quello del personale di ruolo, proporzionato al numero delle ore di affettivo servizio ».

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 5 nel suo complesso.

(Nomina).

« Le Commissioni giudicatrici, con motivata relazione, propongono per i singoli posti messi a concorso non più di tre candidati idonei, in ordine alfabetico. La relazione è approvata con decreto del Ministro, della pubblica istruzione ed è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. La nomina è conferita mediante decreto ministeriale, a quel candidato, che fra gli idonei sia stato prescelto dall'insegnante titolare della cattedra cui il concorso si riferisce.

È in facoltà del Ministro nominare, entro i 2 anni scolastici successivi all'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti della stessa materia o di materia affine, della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi titolari, i concorrenti compresi nella terna degli idonei.

Entro un biennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano compresi nel numero degli idonei, possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedre della stessa materia o di materia affine della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico su richiesta dei rispettivi insegnanti titolari.

Ai posti vacanti di assistenti di ruolo può provvedersi nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati.

Del pari, per i posti vacanti di assistente inerenti a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolari si deve provvedere con assistenti incaricati.

Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti ad ogni effetto, salvo ratifica del Ministero della pubblica istruzione, su proposta dell'insegnante titolare della cattedra per cui l'assistente è richiesto o dell'insegnante incaricato che lo sostituisce, con parere favorevole del direttore dell'Istituto.

Per la nomina ad assistente incaricato di storia dell'arte è necessario essere in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi in quella relativa cattedra.

Agli assistenti incaricati di cui al precedente comma compete il trattamento iniziale identico a quello del personale di ruolo, proporzionato al numero delle ore di effettivo servizio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, al quale sono proposti diversi emendamenti.

ART. 6.

(Sostituzione di personale assistente).

« Qualora l'insegnante titolare ritenga che l'assistente non assolva alle proprie funzioni previste dall'articolo 2, è tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del direttore, sentito il parere del Consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il Liceo artistico, ai soli professori di materie artistiche del Liceo stesso, e per quanto riguarda l'Accademia, ai professori dell'Accademia stessa, al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro, a norma dell'articolo seguente, può disporre il trasferimento dell'assistente,

e qualora ciò non si renda possibile, la cessazione dal servizio, sentite le controdeduzioni dell'interessato ed a seguito del parere della competente sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

All'assistente che cessa dal servizio, prima che abbia maturato il diritto alla pensione, è corrisposta una indennità pari a tante mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, per quanti anni scolastici ha prestato servizio ».

All'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma il Governo propone di:

« *Sostituire le parole*: l'assistente non assolve alle proprie funzioni previste, *con le parole*: l'opera dell'assistente non si accordi alle esigenze del suo insegnamento in relazione alle funzioni ad esso conferite ».

Allo stesso comma l'onorevole De Grada propone di:

« *Sostituirlo fino alle parole*: articolo 2, *con le seguenti*: Qualora l'assistente abbia gravemente derogato alle proprie funzioni, previste dall'articolo 2, il titolare è tenuto a fare proposta ».

Sempre al primo comma, primo rigo l'onorevole Bertè propone di:

« *Sostituire la parola*: ritenga, *con la parola*: riscontri ».

Infine l'onorevole Caiazza propone di:

« *Sostituire le parole*: Qualora l'insegnante titolare ritenga, *con le parole*: Qualora si riscontri; *e dopo le parole*: dall'articolo 2, *aggiungere*: o che la sua opera sia in contrasto con le esigenze dell'insegnamento del titolare, questi ».

CAIAZZA. La ragione dell'emendamento da me proposto è di dare la maggiore oggettività possibile alla violazione. Il fatto che a proporla sia poi il titolare, è chiaro, poiché a riscontrarla può essere solo il titolare. Però la dizione ha questo valore, secondo me, che non sia affidata ad un giudizio esclusivamente soggettivo del titolare che può dipendere da ragioni non del tutto scolastiche.

BERTÈ. Non v'è dubbio che chi può giudicare, per consuetudine di rapporti quotidiani di lavoro, è l'insegnante titolare. Però mi sembra che la formula proposta dal collega sia troppo impersonale. Secondo me il solo

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

mutamento del verbo: « riscontri » al posto di « ritenga », toglie una opinabilità e porta all'obiettività necessaria.

DE GRADA. Sarei disposto a cambiare il mio emendamento nel senso della discussione già fatta al momento dell'approvazione dell'articolo 2: « qualora l'assistente abbia gravemente derogato alle proprie funzioni didattiche nell'ambito dell'indirizzo stabilito dal titolare e previsto dall'articolo 2 ».

Ciò per dare il carattere di assoluta obiettività nel campo delle funzioni didattiche e in quello disciplinare.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che c'è il pro e il contro in questo indirizzo: l'assistente ha anche bisogno talvolta del sostegno e della guida del docente. La sua carriera si svolge in base al giudizio che dà il docente in quanto lo considera suo allievo. Il rapporto giuridico non può sostituire il rapporto personale. Nel mondo universitario è così.

RUSSO SALVATORE. Io mi richiamo alla legge per gli assistenti universitari con la quale gli assistenti stessi sono stati sottratti ai capricci del titolare. Quando l'assistente ha la libera docenza il titolare non lo può mandare via, non lo può cambiare.

Noi dobbiamo creare anche per gli assistenti delle Accademie di belle arti un minimo di garanzia che li metta al sicuro dagli umori del titolare della cattedra.

PITZALIS. Io sarei d'avviso di mantenere l'articolo così com'è stato formulato dal proponente, in quanto, nel dare uno stato giuridico all'assistente, egli si è riferito alla figura dell'assistente universitario (figura già contemplata dalla stessa legge) con il quale — a parte l'ambiente dove lavora — ha indubbiamente delle affinità.

I rapporti tra il professore di ruolo ed il suo assistente — che in linea generale è anche il suo discepolo — devono essere ispirati a quel principio di afflato spirituale che consente al giovane che inizia il suo insegnamento di poter proseguire negli studi e raggiungere (come ha poc'anzi detto l'onorevole Presidente) le vette del sapere nel campo in cui si è specializzato.

Se, viceversa, noi tendiamo a creare una figura autonoma di assistente, verremo fatalmente a cooperare alla rottura di quel vincolo spirituale che tutti abbiamo riconosciuto essere necessario tra lui ed il professore. D'altra parte la legge dà tutte le garanzie necessarie perché l'assistente non venga sostituito, così alla leggera, dal titolare; essa infatti dice esplicitamente: « con. proposta motivata ».

Cosa si deve intendere per « proposta motivata? ». Ovviamente che, per determinare la reale sostituzione dell'assistente, devono sussistere motivi gravi, inerenti all'attività che il giovane esplica, e non motivi faziosi, capricciosi, personali del titolare.

Poiché la norma dell'articolo 6 riproduce esattamente l'articolo 3 della legge sull'istituzione dei ruoli universitari, proporrei, come detto innanzi, di lasciare la norma inalterata.

PRESIDENTE. Proprio per rassicurare sulle reali garanzie della legge, devo far presente agli onorevoli colleghi che « la proposta motivata » fatta dal professore, va al preside dell'istituto il quale, prima di dare il suo responso, deve ascoltare quello del consiglio dei professori; questo ulteriore giudizio viene inoltrato al Ministero ove il Ministro competente, prima di prendere una decisione, è tenuto a sentire il parere del Consiglio superiore. Mi sembra quindi che non sia il caso di nutrire tante preoccupazioni.

BERTÈ. Secondo me, occorre sottolineare la evidente differenza che intercorre tra l'assistente di cui ci stiamo occupando e l'assistente universitario. Nel nostro caso si tratta di soggetti particolari, come possono essere degli artisti, i quali più facilmente, magari per semplici ragioni di gusto, di idee personali, possono trovarsi in contrasto con il loro titolare. Ecco perché mi permetto di insistere affinché venga mantenuto un soggetto giudicante — che non può essere che il titolare — ma che questi abbia l'obbligo di agire nel rispetto della legge. La dizione « qualora si riscontri » è, quindi, secondo me, la più opportuna.

DE GRADA. Sono disposto a rinunciare al mio emendamento, purché si inserisca almeno nel testo l'aggettivo « didattico ».

MARANGONE. A me dispiace molto che il collega De Grada abbia ritirato il suo emendamento perché era proprio quell'emendamento che dava le garanzie indispensabili all'assistente per lo svolgimento sereno del suo lavoro nelle accademie e nei licei artistici che il più delle volte esplica nell'assenza completa del titolare. In questi ambienti, e soprattutto nelle accademie, è molto facile che il professore possa non gradire l'indirizzo didattico, dato dall'assistente, magari solo in parte diverso da quello da lui proposto, e che insista per il trasferimento di questo suo collaboratore per il solo fatto di non gradire, come ho detto, quel sistema di insegnamento. Bisogna inoltre anche tener presente, onorevoli colleghi, che chi, in effetti, cura e segue gli allievi, è l'assistente e non il titolare. L'emen-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

damento De Grada dava, a mio giudizio, quella tranquillità necessaria alla libertà di insegnamento che tutti invochiamo, ma che purtroppo non esiste.

FRANCESCHINI. Vorrei far osservare all'onorevole Marangone che quanto da lui detto si riferisce piuttosto alla differenza esistente tra la parola « ritenga » con l'altra « riscontri ». In sostanza noi, accettando la parola « riscontri », intendiamo evitare qualsiasi forma di arbitrio, verificabile, invece, con il generico « ritenga » del testo, in quanto occorre la motivazione della proposta.

Noi non possiamo ammettere, proprio per la necessaria unità di indirizzo della cattedra, la possibilità per l'assistente, di cambiarlo secondo il suo criterio. Il « gravemente derogare » come va stabilito poi? Esso mi ricorda un po' quelle sevizie particolarmente efferate della legge che colpiva i reati contro l'umanità nel periodo della guerra.

MARANGONE. Ma facciamo della vecchia accademia, onorevole Franceschini!

FRANCESCHINI. Insisto col dire che, codificando la parola « riscontri », anziché « ritenga » si assicura quell'unità di indirizzo della cattedra di cui tutti sentiamo la necessità ed a cui l'assistente ha il dovere di attendersi e di non cambiare in nessun caso.

MARANGONE. Purtroppo! Supponiamo il caso che il titolare della cattedra intenda per disegno ciò che è esatto, in senso geometrico, e che l'assistente invece, per una sua concezione personale, l'intenda come qualcosa che va al di là della precisione del segno, qualcosa che sia il frutto spontaneo dello spirito e dell'inclinazione dell'allievo. Sapreste dirmi come sarebbe possibile conciliare queste due opposte tendenze?

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non dilungarsi troppo nella discussione e di tentare invece di trovare un accordo in sede di votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bertè:

« Sostituire al primo comma, prima riga la parola: ritenga, con la parola: riscontri ».

(È approvato).

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non insiste sul suo emendamento, anche perché l'onorevole De Grada ha ritirato il proprio. Fa presente inoltre all'onorevole De Grada che gli assistenti non sono più soggetti al limite dei 10-20 anni di cui è stato discusso nella seduta precedente; in questo modo mi

sembra che si sia effettivamente andati incontro alle esigenze della categoria.

Circa l'obiezione sollevata dall'onorevole Marangone devo far presente che, secondo la mia opinione l'assistente non può, col suo sistema di insegnamento, invertire l'indirizzo predisposto dal titolare; così come è giusto non abbandonare l'assistente all'arbitrio del titolare, è altrettanto giusto che l'assistente rispetti le opinioni del suo maestro.

DE GRADA. È molto facile che nel campo dell'insegnamento artistico si creino delle incompatibilità tra l'assistente ed il titolare; ad esempio potrebbe bastare che il titolare si accorgesse che il suo assistente, pur mantenendo inalterato il metodo di insegnamento, ha mutato invece il suo modo di dipingere, per non essere più ben disposto verso di lui.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo De Grada:

« Dopo la parola: funzioni, aggiungere la parola: didattiche ».

(È approvato).

CAIAZZA. Non insisto nel mio emendamento. Una volta che il Governo ha ritirato il suo, ritirò il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il resto del primo comma:

« È tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del direttore, sentito il parere del consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il liceo artistico ai soli professori di materie artistiche del liceo stesso, e per quanto riguarda l'accademia, ai professori dell'accademia stessa, al Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Al secondo comma sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dell'onorevole De Grada:

« Sostituire dalle parole: può disporre, fino alla fine del comma con le parole: dispone il trasferimento dell'assistente e qualora ciò non si renda possibile lo tiene in soprannumero a disposizione delle esigenze didattiche dell'Istituto ».

Gli onorevoli Bertè e Caiazza hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: non si renda possibile, sostituire fino alla fine del comma con le parole: lo può trattenere a disposizione per le esigenze didattiche dell'Istituto ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

DE GRADA. Lo scopo dell'emendamento è di dare garanzia all'assistente che viene tenuto in soprannumero. Mi pare che si debba evitare di far cessare dal servizio un assistente dopo tanti anni di insegnamento.

CERRETI ALFONSO. Ho l'impressione che si vada alla ricerca di cavilli senza preoccuparsi dell'importanza che deve avere in questi casi l'opinione del professore. Porre in soprannumero un assistente significa addossare un'altra spesa allo Stato; sarebbe quindi necessario sentire il parere della Commissione Bilancio. Se un assistente non assolve alle sue funzioni deve essere messo da parte, qualora non possa essere impiegato in un'altra cattedra.

PRESIDENTE. Mi richiamo a quello che ha detto l'onorevole Cerreti nei riguardi di quella che può essere la disciplina interna delle università.

CODIGNOLA. Si viene a creare una sperequazione notevole rispetto alle garanzie giuridiche degli assistenti universitari per i quali è prevista una delibera del Senato accademico ed un ricorso di secondo grado al Ministro, che sente il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Invece nella norma che stiamo discutendo abbiamo soltanto la decisione del Ministro su proposta del Consiglio dell'istituto.

PRESIDENTE. Forse ella non ha presente l'autonomia disciplinare e didattica delle università. L'università dà il suo giudizio contro il quale si fa appello al Ministro. Qui c'è comunque il parere del consiglio dei professori, che funziona in un certo senso come una decisione di primo grado.

PITZALIS. Vorrei aggiungere a quel che ha già rilevato il nostro Presidente che in effetti la norma in questione riproduce il trattamento che si fa ai professori delle scuole medie. D'altra parte stabilendo « sentito il parere del Consiglio superiore », veniamo ad avere per i trasferimenti una garanzia totale e superiore, riferendoci naturalmente ai provvedimenti intesi come punizione e dovuti a provvedimenti disciplinari, non ai trasferimenti puri e semplici. Per il trasferimento, che può essere anche un provvedimento di carattere immediato, è bene che ci sia la garanzia del Consiglio superiore, salvi naturalmente i provvedimenti per le altre responsabilità, che possono andare fino al licenziamento.

CODIGNOLA. I chiarimenti del Presidente e dell'onorevole Pitzalis sono sufficienti. Però mi sembra che occorre estendere esplicitamente anche ai trasferimenti le garanzie pre-

viste per la cessazione dal servizio; basterà aggiungere al quarto rigo del secondo comma l'inciso « in ogni caso » fra le parole « sentite » e « le controdeduzioni »: cioè « ...sentite in ogni caso le controdeduzioni dell'interessato ed a seguito del parere della competente sezione del Consiglio superiore... ».

PRESIDENTE. L'onorevole De Grada mi comunica di rinunciare al suo emendamento. Rimane quello degli onorevoli Bertè-Caiazza, di cui ho già data lettura.

CAIAZZA. Lo ritiriamo anche noi. Lo avevamo presentato perché vi era una serie di emendamenti che praticamente deformavano lo stato delle cose, tanto più che vedevamo nell'emendamento De Grada un maggiore rigore. Venute meno quelle condizioni, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora rimane soltanto l'emendamento Codignola:

« *Aggiungere le parole: in ogni caso, dopo la parola: sentite* ».

Pongo in votazione il comma secondo con tale emendamento.

(È approvato).

Al terzo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento aggiuntivo proposto dal Governo; ne do lettura:

« La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è intervenuto il provvedimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

(*Sostituzione di personale assistente*).

« Qualora l'insegnante titolare riscontri che l'assistente non assolve alle proprie funzioni didattiche previste dall'articolo 2, è tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del direttore, sentito il parere del Consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il Liceo artistico, ai soli professori di materie artistiche del Liceo stesso, e per quanto riguarda l'Accademia, ai professori dell'Acca-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

demia stessa, al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro, a norma dell'articolo seguente, può disporre il trasferimento dell'assistente, e qualora ciò non si renda possibile, la cessazione dal servizio, sentite in ogni caso le controdeduzioni dell'interessato ed a seguito del parere della competente sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

All'assistente che cessa dal servizio, prima che abbia maturato il diritto alla pensione, è corrisposta una indennità pari a tante mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, per quanti anni scolastici ha prestato servizio.

La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è intervenuto il provvedimento ».

Passiamo agli articoli successivi:

ART. 7.

(*Trasferimenti*).

« L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato e previo consenso del titolare della cattedra presso la quale dovrà assumere servizio ».

Poiché il Governo ritira l'emendamento presentato, pongo in votazione l'articolo nel suo testo originario.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Posizione degli assistenti*).

« Gli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, che, alla data dell'1° ottobre 1958 abbiano aspletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di tre anni, sono, previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici.

Gli assistenti a cattedre di materie scientifiche dei Licei artistici, ove siano in possesso del prescritto titolo di studio e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto almeno otto anni di conti-

nuativo e lodevole servizio, possono essere inquadrati, come ordinari, anche in soprannumero, nei ruoli degli insegnanti delle scuole medie e superiori dell'ordine classico, scientifico, magistrale e tecnico. Gli assistenti di anatomia artistica, ove siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia o di quella di scienze naturali, possono essere inquadrati, come insegnanti ordinari di scienze naturali, anche in soprannumero, nei ruoli degli insegnanti di scuole medie e superiori di cui al precedente comma, sempre che abbiano almeno otto anni di continuativo e lodevole servizio. Qualora invece, i predetti assistenti non siano forniti dei cennati titoli di studio ed esplichino attività artistiche, possono essere inquadrati secondo le norme previste per gli assistenti a cattedre di materie artistiche.

L'ammissione nei ruoli di cui al precedente comma, degli assistenti di anatomia artistica e di materie scientifiche, è subordinata ad un giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione ».

Al 1° comma sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al 3° rigo l'onorevole Caiazza propone di:

« *Sostituire la parola: 1958, con la parola: 1959* ».

Al 5° rigo di:

« *Aggiungere dopo le parole: servizio di, la parola: almeno* ».

Al 5° rigo l'onorevole Titomanlio Vittoria propone di:

« *Aggiungere dopo la parola: anni, la parola: scolastici* ».

Sempre al 5° rigo il Governo propone di:

« *Aggiungere dopo la parola: sono, le parole: su domanda* ».

Si tratta di emendamenti, che migliorano e aggiornano il testo, senza modificarlo sostanzialmente, e sui quali siamo tutti concordi.

Pongo perciò in votazione questa prima parte del 1° comma con gli emendamenti di cui ho dato lettura:

« Gli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, che, alla data del 1° ottobre 1959 abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, ... ».

(*È approvata*).

III. LEGISLATURA. — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

Segue l'emendamento Berté-Caiazza che propone al rigo 8° di:

« *Sostituire le parole:* mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, *con le parole:* da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto dei titoli atti a dimostrare la necessaria preparazione artistica e didattica ».

BERTÉ. Quale primo firmatario, avverto che ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Vi è poi l'emendamento Caiazza-Berté, che propone una modifica formale al 5° rigo:

« *Dopo la parola:* sono, *sostituire il testo con il seguente:* inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei licei artistici previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto anche dei titoli atti a dimostrare la necessaria preparazione artistica e la capacità didattica ».

CAIAZZA. La sostanza è la stessa. Ma la dizione precedente era un po' farraginoso, ed abbiamo pensato che fosse bene chiarirla e renderla in migliore espressione.

PRESIDENTE. Vi è poi un altro emendamento del Governo che al 7° rigo propone di:

« *Sostituire le parole:* ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, *con le parole:* in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione svolta da una commissione di tre membri, uno dei quali dovrà essere il direttore dell'istituto ».

Infine vi è un emendamento De Grada che propone di:

« *Sostituire il testo dalle parole:* alla data, *al 3° alinea, fino a:* pubblica istruzione, *con le seguenti:* alla data del 1° ottobre 1959 siano stati richiesti dai rispettivi titolari previo parere favorevole del direttore dell'istituto ed abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio per tre anni, sono inquadrati nei ruoli, in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione e mediante l'accertamento dei titoli artistici e didattici atti a dimostrare la serietà professionale ».

DE GRADA. Il testo originario usa una dizione assolutamente ovvia. Se l'interessato è assistente, è proprio perché il titolare lo ha chiamato e il direttore dell'Istituto ha dato parere favorevole. È assolutamente inutile inserire una dizione di questo genere. Mentre invece mi sembra importante che l'ispezione ministeriale stabilisca la serietà professionale, cioè in altre parole se ha la capacità tecnica e morale. Bisogna togliere tutto quello che è inutile riferimento.

PITZALIS. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo escluderei il giudizio deferito ad una commissione di tre membri perché non esiste qualcosa del genere in tutta la nostra legislazione scolastica.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.* Il Governo non insiste sul suo emendamento.

CERRETI ALFONSO. Mi pare che il titolare debba dire la sua parola, in quanto che l'assistente da lui scelto nel periodo in cui è stato in servizio può anche avere dimostrato deficienze didattiche, e quindi il professore titolare, per la prova fornita nel triennio, potrebbe essersi pentito di questa nomina. È necessario quindi il parere del titolare, ed in più bisogna mantenere anche l'ispezione del Ministero, con la commissione di tre membri.

PRESIDENTE. Il Governo ha ritirato questo emendamento.

CERRETI ALFONSO. Insisto allora sul parere del titolare.

CODIGNOLA. Dell'emendamento De Grada mi sembra che siano da mantenere solo le ultime due righe, che sono quelle che innovano, cioè la richiesta che l'ispezione consista anche nella verifica dei titoli artistici e didattici.

PRESIDENTE. Naturale. Il suo emendamento, onorevole De Grada, contiene tutti gli elementi dell'emendamento Caiazza. L'emendamento Caiazza che nella sostanza riproduce il testo originale ha in più soltanto il parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore, mentre l'emendamento De Grada ha in più la condizione che si devono accertare i titoli artistici e didattici. L'emendamento Caiazza mi sembra più chiaro nella dizione. Cominceremo a votare prendendo come base l'emendamento Caiazza, e sull'emendamento Caiazza voteremo i vari punti di dissenso.

L'emendamento comincia con le seguenti parole: « inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ».

Lo pongo in votazione fino a questo punto. (È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

Segue poi: « ... previo parere favorevole dei rispettivi titolari... ». Questo è un punto di dissenso, perché l'onorevole De Grada toglie il parere favorevole dei titolari, e lascia solo quello del direttore. Non so se l'onorevole De Grada crede di aderire.

DE GRADA. Io insisto per l'abolizione del parere dei titolari.

MARANGONE. Concordo perfettamente, anzi toglierei anche il parere favorevole del direttore dell'Istituto.

CAIAZZA. A me sembra che se l'onorevole De Grada nel suo emendamento poneva le parole « che siano stati richiesti dai rispettivi titolari », implicitamente dovrebbe accettare cra questo parere favorevole.

DE GRADA. La dizione si riferiva al momento iniziale. Io non vorrei invece che vi fosse, al momento dell'inserimento in ruolo dell'assistente, una presa di posizione del titolare, al quale a un dato momento potrebbe anche far comodo tenersi Tizio o Caio come assistente non di ruolo, e quindi potrebbe essere indotto ad agire in modo diverso nel momento che sa che l'assistente sta per entrare in ruolo. C'è il pericolo insomma che per qualche titolare l'assistente vada benissimo nel momento iniziale e continui ad andar bene finché non è di ruolo, mentre poi non andrebbe più bene quando diventasse di ruolo. Ciò che vogliamo evitare.

PITZALIS. Ma allora ci vuole un'altra garanzia. La garanzia del Collegio dei professori.

È più obiettivo che il giudizio sia espresso da un Collegio piuttosto che da una sola persona.

FRANCESCHINI. Forse una considerazione potrebbe spianare questo punto in discussione. Per esempio se si dicesse: previo parere motivato dei titolari e dei direttori, impegneremmo non il sì e il no, ma impegneremmo la stesura di un vero e proprio rapporto motivato.

PITZALIS. La obiezione che avevo fatto io è questa: siccome la preoccupazione della mancanza di serenità nel giudizio da parte del titolare si può riversare anche nel direttore dell'Istituto, l'unico Collegio che può avere la caratteristica di essere obiettivo è il Consiglio dei professori che corrisponde al Consiglio di facoltà.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Marangone ha presentato emendamento soppressivo delle parole: « previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ».

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Pongo in votazione il seguito del comma, avvertendo che, a seguito di rinuncia del deputato De Grada al proprio emendamento, purché siano apportate alcune modifiche all'emendamento Berté-Caiazza, quest'ultimo può rimanere così modificato nella parte finale:

« in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto anche dei titoli artistici e della necessaria capacità didattica ».

(È approvato).

Il 1° comma dell'articolo 8 rimane, pertanto, così formulato:

« Gli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, che, alla data del 1° ottobre 1959 abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto dei titoli artistici e della necessaria capacità didattica ».

Al 2° e 3° comma il Governo ha presentato il seguente testo, totalmente sostitutivo.

« Nei confronti degli assistenti di cui al precedente comma si prescinde dal limite massimo di età e ad essi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, è consentita una permanenza in ruolo fino al raggiungimento di un periodo di servizio che congiunto con quello prestato come incaricati non sia superiore a 20 anni e, in ogni caso, non oltre il 70° anno di età.

I posti di assistente incaricato nei Licei artistici per le materie scientifiche sono aboliti.

Gli assistenti alle cattedre delle predette discipline che alla data del 1° ottobre 1958 abbiano espletato almeno 10 anni di continuativo e lodevole servizio e siano in possesso dei titoli di studio prescritti per le corrispondenti cattedre negli Istituti di istruzione secondaria, sono inquadrati, su domanda, e previo giudizio di idoneità da accertarsi mediante esame-lezione, in un ruolo transitorio di insegnanti di materie scientifiche che negli Istituti d'arte, corrispondente al quarto ruolo degli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica di cui alla tabella C della legge 13 marzo 1958, n. 165.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

Ai fini dell'inquadramento nonché a quelli della determinazione dello stipendio sono riconosciuti nei limiti di due terzi gli anni di servizio prestati come assistente incaricato.

Saranno parimenti inquadrati nel predetto ruolo transitorio degli Istituti d'arte, con gli stessi requisiti di cui al precedente comma, gli assistenti di anatomia artistica, ove siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia o di quella di scienze naturali. Qualora, invece, i predetti assistenti non siano forniti dei cennati titoli di studio ed esplicino attività artistiche, possono essere inquadrati secondo le norme previste per gli assistenti a cattedre di materie artistiche »

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di ritirare i primi due commi dell'emendamento sostitutivo mantenendo però i successivi.

RUSSO SALVATORE. Nell'emendamento governativo si parla di « quarto ruolo », mentre nella legge 16 marzo 1958 si parla di tre ruoli.

PITZALIS. Onorevole Presidente, io sono veramente perplesso di fronte a questo primo capoverso in cui si parla di trasferimento degli assistenti nel ruolo delle scuole medie. Noi abbiamo una legislazione al riguardo, quella relativa agli assistenti universitari che abbiano cinque anni di assistentato effettivo, nei ruoli delle scuole medie per i posti eventualmente vacanti; perché se non ci sono i posti vacanti nessun trasferimento si può realizzare. Se questo è il trattamento verso coloro che sono in una posizione ben più chiara e definita e più responsabile dal punto di vista didattico di quella che è la posizione degli assistenti delle Accademie e dei Licei artistici, non capisco perché si debba fare una norma diversa e più favorevole per alcuni. Si vuole senz'altro creare un ruolo in soprannumero e si vogliono assegnare cattedre per le quali i nostri professori ripetono il concorso otto-dieci volte. In questa materia, onorevole Presidente, propongo che si rifletta e si esamini bene la questione.

Propongo una sospensiva per esaminare dettagliatamente questo articolo che potrebbe determinare nelle categorie interessate risentimenti non indifferenti.

PRESIDENTE. Onorevole Pitzalis, se la Commissione non si oppone, possiamo soprassedere per il momento su questo secondo comma, invitando lei a formulare il testo in analogia con la legge per gli assistenti universitari e salvo a riesaminarlo dopo aver discusso gli altri articoli.

(Così rimane stabilito).

Possiamo passare allora all'articolo successivo di cui do lettura.

ART. 9.

(Valutazione di servizio).

« Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, purché si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente.

Gli anni di servizio precedentemente prestati sono computati come utili ai fini della determinazione dello stipendio e della progressione della carriera all'atto dell'assunzione in ruolo ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio presente che anche questo articolo tocca i problemi dell'inquadramento e non mi sembra che si possa votare che vengano valutati per intero gli anni come assistenti, se non abbiamo deciso in quale ruolo e grado sono inquadrati.

PRESIDENTE. Però nel primo comma dell'articolo 8 votato si è deciso l'inquadramento. È ovvio che il secondo comma si può decidere in un modo o nell'altro, e si può anche sopprimere: però resta in vigore l'inquadramento.

Comunque, dato che effettivamente vi è un rapporto, sia pure non stretto, con l'articolo 8, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che anche l'articolo 9 rimane accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora agli articoli successivi.

ART. 10.

(Accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori nella Accademia nazionale di danza).

In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo di canto nei Conservatori di musica è previsto un posto di accompagnatore al pianoforte.

In corrispondenza di ciascuna cattedra di composizione della danza nell'Accademia nazionale di danza sono previsti due posti di pianisti accompagnatori.

La carriera di tale personale è fissata nell'annessa tabella A ed i compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente sono fissati nell'annessa tabella B.

.III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

Per il primo comma non vi sono emendamenti, lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma, vi è un emendamento sostitutivo presentato dal Governo:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:* In corrispondenza di ciascun anno del corso normale e di ciascun anno del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, è previsto un posto di pianista accompagnatore ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In sostanza è la stessa cosa dire « In corrispondenza di ciascuna cattedra » o « In corrispondenza di ciascun anno ecc ». Però la seconda dizione è più propria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma così emendato.

(È approvato).

Al terzo comma vi è un emendamento del Governo, che propone, al terzo' ainea di sostituire le parole « alla funzione docente » con le parole « alle relative funzioni ».

Pongo in votazione il terzo comma così emendato.

(È approvato).

Il Governo propone ancora un quarto comma aggiuntivo, così formulato:

« Gli accompagnatori al pianoforte ed i pianisti accompagnatori passano alla seconda classe di stipendio in seguito al rapporto favorevole del direttore dell'istituto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 11.

(Funzioni).

« Gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori coadiuvano i rispettivi insegnanti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 12.

(Accesso ai ruoli).

I posti di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per cia-

scun posto e si svolgeranno presso i singoli Conservatori di musica e l'Accademia nazionale di danza.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'ammissione ai concorsi vigono le stesse norme previste per i professori di materie artistiche.

È necessario altresì essere in possesso del diploma di pianoforte conseguito presso un Conservatorio di musica statale o un Istituto musicale pareggiato.

Al primo comma vi è un emendamento del Governo:

« *Sopprimere le parole:* e si svolgeranno presso i singoli Conservatori di musica e l'Accademia nazionale di danza ».

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole « ciascun posto ».

(È approvato).

Pongo in votazione il resto del primo comma, di cui il Governo chiede la soppressione.

(Non è approvato).

Per il secondo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per il terzo comma vi è il seguente emendamento del Governo:

« *Al primo ainea, dopo le parole:* ai concorsi; *aggiungere le parole:* e per lo svolgimento dei medesimi ».

Pongo in votazione il terzo comma così emendato.

(È approvato).

Il Governo propone infine il seguente comma aggiuntivo:

« I posti non ancora occupati mediante concorso e quelli che si renderanno comunque vacanti saranno conferiti a personale incaricato ».

Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione il comma aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 12 rimane pertanto così formulato:

« I posti di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

Per l'ammissione ai concorsi e per la svolgimento dei medesimi vigono le stesse norme previste per i professori di materie artistiche.

È necessario altresì essere in possesso del diploma di pianoforte conseguito presso un Conservatorio di musica statale o un Istituto musicale pareggiato.

I posti non ancora occupati mediante concorso e quelli che si renderanno comunque vacanti saranno conferiti a personale incaricato ».

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 13.

(Posizione degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori)

Gli accompagnatori al pianoforte che, in servizio alla data del 1° ottobre 1958, abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni, sono, su domanda, ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nel ruolo di accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica.

I pianisti accompagnatori che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma, sono, con le stesse modalità, inquadrati nel relativo ruolo di pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza.

Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui ai commi precedenti, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di incaricato, quale insegnante di pianoforte o di pianoforte complementare.

L'onorevole Titomanlio Vittoria propone due emendamenti per coordinamento con le modifiche già apportate nei precedenti articoli. Il primo consiste nel sostituire « 1958 » in « 1959 », e il secondo nell'aggiungere la parola « scolastici » dopo « tre anni ».

Con queste due modifiche, poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 13.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 14.

(Valutazione del servizio)

Gli anni di servizio prestati precedentemente alla assunzione nel ruolo di accompagnatori al pianoforte o di pianisti accompagnatori sono computati come utili ai fini della determinazione dello stipendio e della progressione della carriera.

RUSSO SALVATORE. Per gli insegnanti delle scuole medie non c'è questo riconoscimento degli anni di pre-ruolo o incaricati, ai fini della carriera.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Ma qui non esistevano i ruoli, quindi è giusto che siano riconosciuti gli anni precedenti. Nelle scuole medie invece esistevano i ruoli.

RUSSO SALVATORE. È giusto. Ritiro l'obiezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

ART. 15.

(Copertura della spesa).

« Alla copertura della spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge ».

FRANCESCHINI. Il capitolo n. 202 si riferiva allo stato di previsione del 1957. Dovremo poi accertarci quale è il capitolo attualmente corrispondente.

PRESIDENTE. D'accordo. Con questa intesa pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo ora alle tabelle:

TABELLA A

Coefficiente	Assistenti di Accademie di belle arti	Assistenti di Liceo artistico, accompagnatori di pianoforte di Conservatori di musica e pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza
402	IV classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario	
325	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario
271	II classe di stipendio ordinario	II classe di stipendio ordinario
229	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

TABELLA B

COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE

A) Assistenti di Accademia di belle arti di ruolo e non di ruolo . . . L. 7.000

B) Assistenti di Liceo artistico ed accompagnatori di pianoforte dei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori della Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo . . . » 5.000

Per la tabella A, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

TABELLA A

Coefficiente	Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza	Assistenti di Liceo artistico, accompagnatori di pianoforte di Conservatori di musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore e medio dell'Accademia nazionale di danza
402	IV classe di stipendio dopo 9 anni di servizio	
325	III classe di stipendio dopo 7 anni di servizio	III classe di stipendio dopo 8 anni di servizio
271	II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio	II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio
229	I classe di stipendio all'atto della nomina	I classe di stipendio all'atto della nomina

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo mantiene l'emendamento che colloca gli assistenti di belle arti, pianisti e accompagnatori del corso superiore di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza al coefficiente 325, III classe di stipendio, dopo 7 anni di servizio, invece che 6 anni, come diceva nella proposta originaria. Però in compenso ha ridotto gli anni di servizio da 10 a 9 per il coefficiente 402. Sembra questo un migliore equilibrio. Per il 271 è specificato il periodo di due anni di servizio. Il Governo invece per l'emendamento relativo agli assistenti dei licei artistici, accompagnatori di pianoforte della seconda parte della tabella, dove aveva pro-

posto 9 anni invece di 8, ritorna al periodo di 8 anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A; nel testo proposto dal Governo.

(È approvata).

Per la tabella B vi è il seguente emendamento, che il Governo mantiene.

TABELLA B

COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE

A) Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo L. 7.000

B) Assistenti di Liceo artistico ed accompagnatori di pianoforte dei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore e medio dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo » 5.000

I compensi previsti dalla presente tabella sostituiscono, per quando riguarda gli assistenti delle Accademie di belle arti e quelli dei Licei artistici, l'indennità di laboratorio di cui all'articolo 19 del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Pongo in votazione la tabella B nel testo proposto dal Governo.

(È approvata).

Per quanto riguarda l'articolo 15, ricordo che lo abbiamo votato sotto riserva di accertare il capitolo di bilancio attuale corrispondente a quello n. 202 del bilancio 1957. Dovrebbe trattarsi, per il bilancio 1959-60, del n. 177, e naturalmente dei capitoli ad esso corrispondenti negli anni successivi. Comunque è una cosa che preciseremo in sede di coordinamento.

Ritorniamo ora all'articolo 8 che avevamo lasciato in sospenso. La dizione dell'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Pitzalis è la seguente: « Gli assistenti di ruolo nominati in seguito a concorso, dopo almeno cinque anni di continuato lodevole servizio possono essere assunti indistintamente nei ruoli dei professori di tutti gli istituti medi di istruzione di primo e secondo grado, compresi gli istituti di istruzione artistica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sempre che siano disponibili posti di ruolo negli istituti stessi. L'assunzione al ruolo av-

viene col grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della competente sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati siano addetti nella qualità di assistenti, conservando il grado e l'anzianità di cui sono provvisti ».

PITZALIS. Con il testo originario si tendeva ad inquadrare nel ruolo assistenti che non sono di ruolo. Questa è una norma un po' troppo estensiva, per non dire altro, perché non si è verificato mai nella nostra legislazione scolastica che assistenti volontari non di ruolo che abbiano prestato otto anni di servizio continuativo (e come si fa a controllarlo?) ad un certo momento possano essere sistemati in forza di legge nei ruoli delle scuole medie.

Rifacciamoci invece alla precedente legislazione sugli assistenti universitari la quale prescrive che gli assistenti universitari di ruolo nominati in seguito a concorso (e questa è una garanzia) possano dopo 5 anni optare per l'insegnamento con l'ulteriore garanzia consistente nel fatto che il parere deve essere espresso dalla sezione competente del consiglio superiore e che ci devono essere i posti vacanti. In questo caso si può accordare anche il beneficio del riconoscimento — agli effetti dell'anzianità — del servizio prestato come assistente universitario.

Quindi penso che, salvo variazioni decise dalla Commissione, questo sia il trattamento da adottare anche per questi assistenti.

In più devo aggiungere che, poiché siamo in tema di stato giuridico si dovrebbero emanare le proposte che riguardano i procedimenti disciplinari, i congedi e tutto quanto è essenziale per stabilire definitivamente la posizione di questi assistenti.

Né credo che si possa evitare questa statuizione applicando l'analogia: in materia di procedimenti disciplinari, per quanto riguarda gli assistenti universitari, c'è tutta una prassi particolare, come esiste una prassi particolare per i congedi che non debbono interrompere il servizio continuativo.

PRESIDENTE. Effettivamente questo è un punto molto delicato che richiede un attento esame e proposte molto ben ponderate. Penserei perciò di lasciarlo in sospeso la trattazione di questo articolo rinviandola ad una prossima seduta per dare agio a noi stessi di esaminare più a fondo il problema.

PITZALIS. Vorrei permettermi un suggerimento: poiché l'inserimento degli assistenti pone come condizione che essi siano nei ruoli al momento in cui chiedono di passare alle scuole medie, noi in via transitoria potremmo stabilire che gli assistenti che hanno un certo numero di anni di servizio siano inquadrati — ai fini della qualifica — nel grado superiore per alcuni anni, in modo che immediatamente possano fare il passaggio alle scuole medie; ma non si trasferiscano alle scuole medie assistenti che non siano dichiarati di ruolo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pitzalis di voler curare ulteriormente il testo definitivo del secondo e terzo comma dell'articolo 8 e sottoporcelo appena possibile.

La discussione della proposta di legge sarà proseguita in una prossima seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI